



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente - Presidente del Collegio ABF di Roma (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Milano (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Napoli (designato dalla Banca d'Italia)
Avv. Emilio Girino	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Milano (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
Dott. Dario Purcaro	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un professionista/imprenditore) [Estensore]

nella seduta del 12/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con reclamo del 27.5.2010, indirizzato anche alla Banca d'Italia, la società ricorrente chiedeva alla banca convenuta di ricevere copia del contratto di conto corrente n. 1194 sottoscritto nel mese di maggio 2008; preannunciava l'invio di un ricorso all'ABF per "la chiusura illegale" del conto corrente e il conseguente blocco della carta bancomat, nonché per il fatto che il legale rappresentante della società era "stato obbligato a firmare [una dichiarazione] con coercizione il 21.4.2010 per ottenere la restituzione di 314,00 euro addebitati illegalmente come commissione di massimo scoperto".

Dichiarava altresì che il citato conto corrente era stato chiuso il 26.5.2010 a seguito del rifiuto (opposto dal legale rappresentante) di sottoscrivere un secondo contratto.



Precisava che per gli interessi addebitati (al tasso del 13,75%) sarebbe stata presentata querela alla locale Procura della Repubblica in quanto mai concordati e sottoscritti, mentre per i danni causati all'attività artigianale svolta sarebbe stata presentata una querela in sede civile.

La banca convenuta, con precedente lettera del 26.5.2010, aveva comunicato al cliente la decisione di recedere con effetto immediato dal contratto di conto corrente n. 1194 e da quello relativo alla tessera bancomat n. 2614; l'intermediario, con successiva nota del 27.5.2010, invitava la ricorrente a restituire la carta Viacard e l'apparecchio Telepass a suo tempo consegnati.

La parte attrice, con fax del 29 e 31 maggio 2010, segnalava alla convenuta i disagi derivanti dal fatto che il bancomat risultava ancora disattivato.

Con nota del 18.6.2010 la ricorrente contestava nuovamente il blocco della carta bancomat nonostante le rassicurazioni ricevute nel frattempo dall'intermediario; sottolineava l'impossibilità di versare alcuni assegni ricevuti dai propri clienti e le relative ripercussioni sulla propria attività nonché gli altri disagi subiti.

La ricorrente, con nota del 7.7.2010, chiedeva alla banca copia degli estratti conto e degli scalari relativi al conto n. 1194 per il periodo 15.5.2008-31.12.2008 in quanto mai ricevuti; ribadiva che non le era mai stata consegnata copia del contratto di conto corrente.

Con nota del 5.8.2010 la banca forniva riscontro inviando gli estratti e gli scalari richiesti.

Con il ricorso del 24.3.2011 la parte attrice ha chiesto:

- 1) la rifusione integrale degli addebiti elencati dalla lettera a) alla lettera h), per un importo complessivo di **€ 989,57** detratto quanto già ricevuto dall'intermediario;
- 2) il risarcimento del danno patito dalla ricorrente per un comportamento che, almeno in astratto, risulta anche penalmente rilevante e che quindi consente il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che si ritiene di quantificare in **€ 5.000,00**;
- 3) la rifusione integrale dei costi di cui alla presente procedura;

Con riferimento ai fatti descritti la società aveva anche depositato nel mese di giugno 2010 una denuncia-querela presso la locale Procura della Repubblica.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni rispondendo analiticamente alle contestazioni della ricorrente e, concludendo, ha eccepito che, essendosi la



ricorrente rivolta all'autorità giudiziaria con denuncia-querela, ogni possibilità di definizione stragiudiziale della controversia era venuta meno.

Alla riunione nella quale è stato disposto l'esame del ricorso il Collegio ha rilevato che la questione sollevata dall'intermediario con l'eccezione di irricevibilità del ricorso - consistente nel fatto che il ricorrente aveva già presentato all'autorità giudiziaria una denuncia-querela per i fatti lamentati - aveva ricevuto divergenti soluzioni da parte dei diversi Collegi territoriali, ravvisando in ciò la necessità di sottoporre la questione al Collegio di Coordinamento, al quale ha provveduto a rimettere gli atti con ordinanza.

DIRITTO

E' necessario premettere che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e successivi aggiornamenti, nel definire l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'ABF stabilisce che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni.

Nell'interpretazione della suddetta norma il Collegio di Napoli (decisioni n. 1239/2011 e 809/2010) ha affermato che la sola sussistenza di un procedimento penale non giustifica la preclusione stabilita dall'art. 2 co. 6 Deliberazione C.I.C.R n. 275/2008 e dalle vigenti disposizioni della Banca d'Italia le quali si riferiscono a controversie della stessa specie di quelle che radicano la competenza dell'ABF. La controversia penale è diversa dalla controversia sottoponibile al giudizio dell'ABF a meno che non vi sia stata nel procedimento penale la costituzione di parte civile del ricorrente.

Nello stesso ordine di idee il Collegio di Roma (decisione n.1055/2011) ha ritenuto che la situazione preclusiva può essere ravvisata soltanto se nel procedimento penale il ricorrente si sia costituito parte civile e la relativa domanda sia identificabile con la medesima causa petendi e lo stesso petitum. In senso contrario si è pronunciato il Collegio di Milano (decisione n. 405/2010) che ha escluso la proponibilità all'ABF di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione, anche cd. impropria tra tali domande e la controversia promossa davanti all' autorità giudiziaria, sia essa penale o civile.



E' evidente, dunque il contrasto tra l'interpretazione che sostiene la improponibilità del ricorso all'ABF se è stata già adita l'autorità giudiziaria penale soltanto se il ricorrente si sia costituito parte civile proponendo una domanda che si identifichi per il *petitum* e la causa petendi con quella avanzata con ricorso all'ABF, e l'altra che afferma l'improponibilità del ricorso all'ABF alla sola condizione che sia stata già adita l'autorità giudiziaria penale, anche se la questione a questa sottoposta sia legata soltanto da un rapporto di connessione impropria a quella oggetto del ricorso.

L'orientamento interpretativo che ritiene preclusiva del ricorso all'ABF l'ipotesi di controversia già sottoposta all'autorità giudiziaria penale soltanto quando vi sia stata la costituzione di parte civile, rischia di creare inutili complicazioni e possibili contrasti di decisioni perché postula l'esistenza di una molteplicità di condizioni, in relazione alla varietà dei procedimenti penali, al fine di stabilire se il ricorso all'A.G. penale possa costituire un ostacolo all'ammissibilità del ricorso all'ABF .

Il primo aspetto della problematica è quello di stabilire se nel procedimento penale già in atto il ricorrente debba essersi costituito parte civile, o sia sufficiente la semplice possibilità che egli si possa costituire parte civile, avendo presente che la costituzione di parte civile può avvenire fino al dibattimento e, quindi, anche in pendenza del procedimento arbitrale, nel qual caso non si dovrebbe considerare *già proposta* all'autorità giudiziaria la domanda corrispondente al ricorso all'ABF, creando i presupposti di una duplicazione di procedimenti e di un possibile contrasto di decisioni. Infatti, se il procedimento penale e la costituzione di parte civile non è ancora avvenuta quando è proposto il ricorso all'ABF, i due procedimenti potrebbero proseguire autonomamente: in tal caso, se intervenisse nelle more la costituzione di parte civile, potrebbe già essere stata assunta, nel frattempo, la decisione da parte dell'ABF e sarebbe quindi assai concreto il pericolo di decisioni discordanti che si è inteso invece evitare.

D'altro canto, la costituzione di parte civile non può dirsi sempre risolutiva del problema. Invero, fino a quando non sia aperto il dibattimento di primo grado il giudice che accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile può disporre d'ufficio l'esclusione, e questo anche quando la richiesta di esclusione sia stata rigettata nella udienza preliminare (art. 81 c.p.p.). In tal caso l'impedimento alla presentazione del ricorso derivante dalla pendenza del



procedimento in sede penale verrebbe meno, sempre che, nel frattempo, non siano stati oltrepassati i limiti temporali posti alla competenza dell'ABF.

Considerazioni analoghe valgono per il caso in cui nel procedimento penale venga richiesta dall'imputato e dal pubblico ministero l'applicazione della pena concordata; in questa ipotesi, molto frequente, il giudice infatti non può decidere sulla domanda della parte civile (art. 444, co 2 c.p.p.) e la proposizione del ricorso all'ABF dovrebbe essere quindi ammessa, come nel caso precedente.

E' evidente, pertanto, che ritenere precluso l'accesso al presente procedimento in caso di ricorso al giudice penale, a condizione che il ricorrente si sia costituito parte civile, può condurre a soluzioni non uniformi e a conseguenze paradossali in dipendenza dei diversi possibili tipi di procedimento penale e dello stesso oggetto del giudizio penale.

La soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d'Italia è quindi quella di escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità.

Non è, dunque, la costituzione di parte civile nel processo penale che impedisce di sottoporre il ricorso all'ABF, ma il fatto stesso che sia stata sottoposta la controversia all'autorità giudiziaria.

Occorre, però, precisare che per controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria si debbono intendere controversie pendenti, non controversie già decise con sentenza immodificabile.

Nell'ipotesi, invece, in cui davanti all'autorità giudiziaria penale, (come davanti al giudice civile), sia intervenuta sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria e venga proposto davanti all'ABF un ricorso per ottenere l'adempimento di obbligazioni conseguenti a tale sentenza, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile se ricorrono tutte le altre condizioni di ricevibilità previste per il relativo procedimento. Ad esempio: se un procedimento penale si conclude con un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

patteggiamento, l'azione risarcitoria può essere promossa davanti all'ABF anche se vi è stata costituzione di parte civile; del pari, se un giudizio civile di accertamento si conclude con un giudicato, una domanda successiva per l'adempimento dell'obbligazione accertata può essere promosso davanti all'ABF.

Per le ragioni fin qui esposte il ricorso presentato all'ABF in pendenza di un procedimento penale promosso per la stessa controversia, a carico dell'intermediario convenuto, deve essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE